



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione dei Giudici per l'Udienza Preliminare
Ufficio XVII

SENTENZA DI PROSCIÖGLIMENTO
(artt. 425 e ss. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare dott.ssa Martina Finiti
all'udienza del 21 dicembre 2009 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di

nato a Treviso il 7.2.1957, difeso di fiducia dall'avv. Carla Serra

nato il 20.6.1964 a Padova, difeso di fiducia dall'avv. Giuseppina

Massaiu

nato a Treviso il 7.11.1970, difeso di fiducia dall'avv. Liana Maria

nato a Filogiso, l'8.10.1953, difeso di fiducia dall'avv. Francesco Romeo

nato a Foggia il 6.8.1975, difeso di fiducia dall'avv. Carla Serra

nato a Mirzorzino il 19.2.1952, difeso di fiducia dall'avv. Caterina Calia.

Tutti detenuti per altra causa rinunzianti

Imputati

Il solo

, meglio generalizzato in atti, la cui posizione è stata stralciata

a) OMISSIONE

TUTTI

b) in ordine al reato di cui agli artt. 110, 112 co. 1 e 336 c.p. perché agendo in concorso tra di loro e quindi in numero di 7, dopo aver opposto resistenza all'applicazione dei mezzi di contenzione durante la traduzione presso il locale Casellario, minacciavano un ingiusto danno alle guardie della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Roma Rebibbia pronunciando le seguenti frasi:

"pezzi di merda, bastardi, figli di puttana, ve la faremo pagare a tutti, ci rivedremo presto, non sapete con chi avete a che fare".

In Roma il 3.10.2008.

Conclusioni delle parti:

P.M.: insiste nella richiesta di rinvio a giudizio.

DIFESA: non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto alla luce delle testimonianze escuse; in subordine n.l.p. perché il fatto non costituisce reato per la scriminante ex art. 393 bis c.p.. I difensori chiedono la trasmissione degli atti in Procura per il reato di cui all'art. 609 c.p. nel caso in cui il Giudice ritenga configurabile la scriminante dell'atto arbitrario.

FATTO E DIRITTO

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio del 9 giugno 2009 della Procura di Roma nei confronti di

il primo per i reati di resistenza e lesioni aggravate in danno dell'agente di polizia penitenziaria Mauro Tranquilli, tutti per il reato di violenza aggravata a pubblico ufficiale in concorso, questo Gup fissava l'udienza preliminare.

All'udienza del 21 ottobre 2009 veniva disposto rinvio per l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza.

All'udienza dell'11 novembre 2009 veniva data lettura di un fax inoltrato dal mod. 13, fax successivamente iroltrato alla locale Procura per le valutazioni di competenza. Alla medesima udienza le parti trassegnavano le conclusioni epigraffate; le difese producevano copia della sentenza n. 526 del 2001 della Corte Costituzionale e memoria in ordine alla tutela giurisdizionale delle perquisizioni disposte nei confronti di soggetti detenuti.

All'esito della discussione il GUP, ritenuta necessaria un'integrazione istruttoria ex art. 422 c.p.p., rimetteva la causa sul ruolo disponendosi la citazione in qualità di testi dell'assistente Capo di Polizia Penitenziaria Mauro Tranquilli, e dell'Ispettore superiore della Polizia Penitenziaria Antonio Reni, nonché l'acquisizione di copia del Regolamento redatto dalla Direzione della CC Rebibbia NC in materia di perquisizioni personali su detenuti.

All'udienza del 18 novembre 2009, assunte le testimonianze dei testi, veniva disposto rinvio al 2 dicembre 2009.

All'udienza conclusa, esaurita la discussione delle parti, il GUP dava lettura del dispositivo di sentenza in atti.

All'esito dell'istruttoria disposta ex art. 422 c.p.p. da questo Giudice, con particolare riferimento all'escusione dei testi Mauro Tranquilli e Antonio Reni, rispettivamente assistente Capo e Ispettore di Polizia Penitenziaria in servizio presso la CC Rebibbia NC di Roma ove si è verificata la vicenda per cui è processato, ritiene il GUP che gli imputati

assolti dal reato a loro ascritto in concorso per non aver commesso il fatto.

vanno mandati

Invero, entrambi i testi hanno riferito, con riferimento alla condotta serbata nelle circostanze per cui è causa, che gli odierni imputati si sono limitati ad assumere una resistenza di tipo passivo. In particolare l'Assistente Capo T. Anquilli ha riferito che all'atto della perquisizione dei detenuti, che nella circostanza avevano fatto ingresso a Rebibbia provenienti dalla C.C. Catanzaro, poneva in essere fin dall'inizio una resistenza attiva inizialmente profferendo frasi intimidatorie, resistenza che culminava con un'aggressione fisica alla sua persona che gli provocava le lesioni personali indicate nel reserto sazianio in atti (lesioni contestate al ... al capo a unitamente al reato di resistenza). Si è poneva in essere una resistenza di tipo passivo, in quanto rifiutava di sottoporsi a perquisizione, ma non invocava né verbalmente né fisicamente contro gli agenti. Gli altri detenuti, dopo un iniziale momento in cui rifiutavano di collaborare, si sottponevano ai controlli richiesti dagli agenti. Analoghe deposizioni ha reso il teste Ispettore Antonio Reni (cfr. verbale trascrizione udienza del 18.11.2009).

Così ricostruita la vicenda, appa è evidente che gli odierni imputati non hanno posto in essere alcun atto di resistenza attiva, neppure di intimidazione verbale nei confronti degli agenti che li sottoponevano a perquisizione. Il vero non costituisce resistenza al p.u. la semplice disobbedienza ad un ordine o la resistenza passiva agli agenti, poiché solo un comportamento positivo può integrare tale ipotesi delittuosa. Si richiede a tal fine una qualsiasi coazione, anche solo morale, anche una minaccia indiretta, ovvero l'utilizzo di energia fisica, purché idonea a cortare la libertà di azione del p.u.

Pertanto, nei confronti degli odierni imputati va disposto il prosieguimento per non aver commesso il reato a loro ascrito.

Per completezza di esposizione, in ordine all'arbitrarietà della perquisizione posta in essere nella circostanza dagli agenti di polizia penitenziaria di Rebibbia eccepita dalle difese, che al riguardo hanno richiamato la sentenza n. 326/00 della Consulta e le previsioni dell'art. 83 d.p.r. 230/00 (reg. es. ordinamento penitenziario) che prevede in caso di trasferimento del detenuto solo la perquisizione in uscita), osserva il GUP che perché possa ritenersi la causa di giustificazione non basta che il pubblico ufficiale conceda da limiti delle sue attribuzioni, ma è altresì necessario che tenga una condotta improntata a malanno, capriccio, sopruso, prepotenza nei confronti del privato destinatario (cfr. da ultimo Cass. Sez. VI, sent. 5414 del 23 gennaio 2009).

Non ritiene il Giudice di poter ravvisare nella condotta del personale di polizia penitenziaria intervenuta nella circostanza siffatte condizioni. Invero, la Consulta nel rigettare l'eccezione di legittimità sollevata dal MS di Bologna per contrasto con gli artt. 3, 13 secondo e terzo comma, 24 primo e secondo comma, 97, primo comma e 113 primo e secondo comma, della Carta Fondamentale, ha ritenuto che la previsione delle perquisizioni fa parte del legittimo regime carcerario, trattasi di misura trattamentale rientrante nella competenza dell'Amministrazione penitenziaria che non incide, di per sé, sul residuo di libertà personale del detenuto, rientrando nelle limitazioni conseguenti al regime restrittivo in atto.

La perquisizione non può essere esercitata *ad libitum* da parte dell'amministrazione penitenziaria, dovranno ricorrere i motivi di sicurezza di cui all'art. 34 legge 354/75. Il regolamento di esecuzione e quello interno disciplinano le singole ipotesi in cui dette esigenze possono essere ritenute sussistenti. Tra queste rientra il trasferimento del detenuto da un istituto all'altro, e in tal caso la perquisizione personale è eseguita prima della partenza (art. 83 d.p.r. 230/00; si veda anche il regolamento interno dell'istituto Rebibbia NC acquisito in atti - cfr. ordine servizio n. 65 del 22.5.2003).

La Consulta ha poi rilevato come la perquisizione debba essere eseguita evitando modalità incompatibili con il rispetto della dignità della persona. L'amministrazione penitenziaria con circolare DAP n. 3542/5992 del 26 febbraio 2001 (allegata in atti all'udienza del 18 novembre 2009) ha stabilito che in relazione alle modalità esecutive va limitato allo stretto indispensabile il ricorso alle ispezioni personali (con flessione o a tecniche simili (si pensi al denudamento).

vietandole quando ragionevolmente lo si debba ritenere superflue o addittivare vessatorie dovendosi ricorrere, ove possibile, a strumenti di controllo alternativi (art. 4 lett. a n. 1).

Nel caso di specie trattasi di detenuti sottoposti ad elevato indice di sorveglianza (E.I.V.) e gli agenti hanno proceduto a perquisizione personale in difetto delle condizioni legittimanti tale controllo (trattavasi di perquisizione ordinaria a mezzo denudamento disposta nei confronti di detenuti provenienti con scorte da altro istituto di pena), ma in virtù di una prassi consolidata e reiterata nel tempo (cfr. al riguardo le deposizioni testimoniali di Mauro Tranquilli e Antonio Reni), fatto che consente di escludere nella loro condotta malintino, capriccio, prepotenza o sopruso. Conseguentemente, deve escludersi l'ipotesi dell'arbitrarietà dell'atto idonea ad integrare la scemminante di cui all'art. 393 b e c.p.

PQM

Visti gli artt. 438, 533 e 535 c.p.p.

dichiara non luogo a procedere nei confronti di

e in ordine al reato di cui agli artt. 510,

112 co. 1 c 336 c.p. di cui al capo b) per non aver commesso il fatto.

IL GUP
(dott.ssa Marina Finiti)

Così deciso in Roma, all'udienza preliminare del 2 dicembre 2009.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma il 12.12.2009

U. CANCELLERIA RE B.

Misabetto